

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1982

relativa alla creazione del comitato dello sviluppo europeo della scienza e della tecnologia

(82/835/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che per attuare la strategia comune nel campo della scienza e della tecnologia e preparare un programma quadro generale della attività corrispondenti in questi settori la Commissione dev'essere continuamente al corrente delle esigenze e delle possibilità scientifiche e tecniche esistenti nella Comunità ;

considerando che, senza un rafforzamento dell'azione di stimolo della scienza e della tecnologia già svolta a livello nazionale e comunitario e senza una messa a frutto delle possibilità offerte dalla dimensione comunitaria, la scienza e la tecnologia non beneficranno nella Comunità delle migliori condizioni per progredire ;

considerando che a tale scopo la Commissione deve disporre di una capacità di analisi e di valutazione delle possibilità della ricerca-sviluppo nella Comunità, di stima e di valutazione delle possibilità scientifiche e tecniche a breve, medio e lungo termine ;

considerando che questa analisi del potenziale scientifico e tecnico della Comunità e l'individuazione delle possibilità latenti devono avvenire in consultazione con le autorità nazionali competenti e richiedono una stretta collaborazione della comunità scientifica e tecnica europea nell'ambito di un dialogo costante con gli specialisti altamente qualificati dei vari settori,

DECIDE :

Articolo 1

È costituito presso la Commissione un comitato dello sviluppo europeo della scienza e della tecnologia, in appresso denominato il « comitato ».

Articolo 2

1. Il comitato ha il compito essenziale di assistere la Commissione nella elaborazione e nell'attuazione della sua politica di stimolo del potenziale scientifico e

tecnico della Comunità e in particolare contribuirà all'analisi sistematica del fabbisogno e delle possibilità scientifiche e tecniche comunitarie ; il comitato assiste inoltre la Commissione nella definizione della strategia comune di ricerca-sviluppo e fornisce alla medesima elementi di riflessione e di valutazione in sede di elaborazione del programma quadro globale delle attività scientifiche e tecniche comunitarie.

2. Ai fini del conseguimento dei compiti di cui al paragrafo 7, il comitato :

- partecipa, su richiesta della Commissione, all'analisi qualitativa del potenziale scientifico e tecnico della Comunità svolta dalla Commissione con l'aiuto dei comitati consultivi per la ricerca e lo sviluppo,
- procede ad uno scambio di informazioni con la Commissione sulle azioni già svolte o da intraprendere a livello comunitario e eventualmente sul seguito da dare a queste azioni,
- esprime pareri o invia rapporti alla Commissione nel contesto della strategia comune di ricerca-sviluppo, in particolare sull'analisi del fabbisogno e delle possibilità scientifiche e tecniche nella Comunità e collabora con la Commissione ai fini della valutazione delle richieste di intervento ad essa presentate in vista di un'attività comunitaria di stimolo del potenziale scientifico e tecnico della Comunità.

3. Le modalità di diffusione dei pareri e dei rapporti del comitato sono concordate con la Commissione.

Articolo 3

1. Il comitato comprende ventuno membri.

2. Il comitato si compone di personalità di altissimo livello, di autorità riconosciute negli ambienti europei della scienza, della tecnologia e dell'industria impegnate nella ricerca-sviluppo a livello nazionale e al corrente delle politiche scientifiche e tecniche nazionali.

3. I membri del comitato sono nominati a titolo personale dalla Commissione, che si incarica di tutti i contatti necessari con gli Stati membri.

4. Il comitato comprende almeno un rappresentante di ogni Stato membro con un massimo di quattro.

5. L'elenco dei membri del comitato è pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Il mandato di membro del comitato dura quattro anni. I membri del comitato restano in funzione fino al momento in cui sono sostituiti o il loro mandato è rinnovato.

Le modalità di rinnovo del comitato sono stabilite nel regolamento interno.

Le funzioni svolte non sono remunerate; le spese di viaggio e di soggiorno per le riunioni del comitato sono a carico della Commissione secondo le norme amministrative vigenti.

Articolo 5

Il comitato è presieduto da un presidente eletto tra i suoi membri. L'elezione si svolge a maggioranza di due terzi dei membri presenti ed è richiesto un minimo di dieci voti favorevoli.

Sono eletti due vicepresidenti alla stessa maggioranza e alle medesime condizioni con la funzione di sostituire il presidente in caso di impossibilità.

Il presidente e i vicepresidenti assistiti da due membri eletti secondo le stesse condizioni costituiscono la presidenza del comitato, che essi rappresentano in permanenza presso la Commissione.

La durata del mandato della presidenza è fissata nel regolamento interno.

L'organizzazione del lavoro e la segreteria del comitato sono disimpegnate dalla Commissione in stretto collegamento con il presidente.

Articolo 6

1. Il comitato si riunisce abitualmente nella sede della Commissione su convocazione di quest'ultima almeno quattro volte all'anno.

2. I rappresentanti della Commissione partecipano di diritto alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro che potranno essere costituiti nell'ambito del comitato stesso.

Articolo 7

Il comitato decide il suo regolamento interno.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato o dei suoi gruppi di lavoro qualora la Commissione li informi che un parere o un argomento riguardano una materia di carattere riservato.

In questo caso soltanto i membri del comitato e i rappresentanti della Commissione partecipano alle riunioni.

Articolo 9

La presente decisione si applica a decorrere dal 6 dicembre 1982.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1982.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente